



**LE SEZIONI SPECIALI
PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL FONDO CENTRALE DI
GARANZIA PER LE PMI**

INDICE

- **Il Fondo Centrale di garanzia**
- **Le sezioni speciali per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio**
- **I beneficiari dell'iniziativa**
- **Le operazioni ammissibili**
- **I criteri per l'ammissione alla garanzia del Fondo**
- **Come ottenere la garanzia**
- **Il costo della garanzia**
- **L'accreditamento dei confidi ad operare con il Fondo Centrale**
- **Attivazione della garanzia**

- ❖ **Allegato 1:** Settori ammessi ed esclusi dalla garanzia del Fondo Centrale
- ❖ **Allegato 2:** I criteri di valutazione per l'ammissibilità alla garanzia a valere sulle sezioni speciali per l'internazionalizzazione
- ❖ **Allegato 3:** Modulo richiesto al confidi per l'ottenimento delle credenziali per la presentazione delle domande
- ❖ **Allegato 4:** Alcune informazioni relative all'operazione richieste in sede di presentazione della domanda

A cura del Consorzio Camerale per il credito e la finanza in collaborazione con MedioCredito Centrale, capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che gestisce il Fondo Centrale di garanzia.

Il Fondo Centrale di garanzia

Il Fondo Centrale di garanzia è uno strumento, istituito presso il **Ministero dello Sviluppo Economico con Legge n. 662/96**, che ha lo scopo di **favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI)**, attraverso il **rilascio di una garanzia pubblica** sui finanziamenti erogati dalle banche e in alcuni casi già garantiti dai consorzi di garanzia fidi.

Grazie alle risorse disponibili (il Fondo è stato rifinanziato con Decreto Salva Italia per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2012-2014), **lo Stato si fa garante** del rimborso del prestito da parte dell'impresa, consentendo così una **più facile erogazione del finanziamento**.

Come opera il Fondo Centrale?

Il Fondo opera tramite **garanzia diretta** (non utilizzata nel caso delle sezioni speciali per l'internazionalizzazione) che viene concessa direttamente ai soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, SFIS, SGR e SGA per le operazioni sul capitale di rischio), oppure tramite **controgaranzia**, che viene concessa ai Confidi e agli altri fondi di garanzia e può essere "a prima richiesta" se le garanzie rilasciate dal Confidi sono anch'essere a prima richiesta, o "sussidiaria" nel caso di Confidi che rilasciano, a loro volta, garanzie sussidiarie.

Vi è un'ulteriore modalità di accesso alla strumento meno utilizzata rispetto alle precedenti: la **cogaranzia**; si tratta di una garanzia diretta concessa congiuntamente con i Confidi o altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzioni con il Gestore del fondo

Quali i vantaggi per chi utilizza questo strumento?

Il Fondo rappresenta un importante sostegno al sistema delle PMI: è significativo in tal senso il numero di imprese che nel 2012 ha ottenuto la garanzia in assenza di garanzie reali (99,5%) a fronte di una percentuale esigua di imprese assistite dal Fondo che hanno presentato ulteriori garanzie costituite da pegni (0,4% del totale) e da ipoteche (0,1% del totale). Inoltre, un ulteriore beneficio per le imprese che accedono al Fondo è rappresentato dal riconoscimento della **garanzia di ultima istanza dello Stato** sulle **garanzie dirette** e sulle **controgaranzie a prima richiesta concesse dal Fondo**, a cui si applica pertanto il meccanismo della **ponderazione zero**. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette agli intermediari finanziari di **ridurre il fabbisogno di capitale** ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**.

La Governance del Fondo Centrale

La responsabilità della garanzia dello Stato è affidata al **Comitato di Gestione del Fondo**, organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico e composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e locali, da ABI e dalle Categorie. Il **gestore** del Fondo è rappresentato da un **raggruppamento temporaneo di imprese** formato da cinque istituti bancari: Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

Le sezioni speciali per l'internazionalizzazione


Nell'ambito delle riforme che stanno interessando il Fondo Centrale di garanzia, vi è anche la **possibilità di cofinanziamento da parte di banche, Camere di commercio, Regioni e altri enti** resa possibile dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 96 il 24 aprile 2012 in attuazione del DL anticrisi n. 185 del 2008 che prevede "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Le **Camere di commercio**, con il coordinamento del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, sono il **primo soggetto ad aver colto questa opportunità**: un primo gruppo di **19 Camere**, a dicembre 2012, ha siglato un **accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze** per la **creazione di sezioni speciali del Fondo finalizzate a favorire la competitività internazionale delle imprese**.

Le Camere di commercio che hanno aderito al progetto

Le prime Camere di commercio ad aderire al progetto sono rappresentative di tutto il territorio italiano, da nord a sud: Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese.

Complessivamente, con questa misura le Camere apporteranno al Fondo 15,6 milioni di euro che, per effetto della compartecipazione del Fondo Centrale al 50% sulle operazioni ammesse alle sezioni speciali, permetteranno di attivare a favore del sistema imprenditoriale finanziamenti per circa 600 milioni di euro, grazie a un moltiplicatore che si raddoppia.



Le risorse conferite da ciascuna Camera di commercio saranno destinate ad un'apposita **sezione speciale** gestita con **contabilità separata** rispetto al Fondo Centrale e potranno essere utilizzate unicamente per il rilascio di garanzie a favore di PMI con sede operativa e/o legale ubicata nel territorio di competenza dell'Ente camerale.

Le PMI potranno accedere alle sezioni speciali del Fondo Centrale attraverso la **rete dei Confidi** per l'ottenimento di contro-garanzie e co-garanzie sui finanziamenti concessi a copertura di **spese destinate a interventi per l'internazionalizzazione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.**

Grazie alla partecipazione finanziaria delle Camere di commercio, alle imprese sarà concessa la **quota massima di garanzia prevista dalla normativa** e saranno assicurate **modalità semplificate di accesso.**

E' possibile, per le Camere di commercio che non hanno aderito all'iniziativa in questa prima fase, **creare la propria sezione speciale in un momento successivo.**

I beneficiari dell'iniziativa

Sono beneficiari dell'iniziativa le **piccole e medie imprese, anche in forma di cooperativa, comprese le imprese artigiane, i Consorzi e le società consortili di servizi alle PMI e le società consortili miste**, con sede operativa e/o legale ubicata nei territori di competenza delle Camere di commercio aderenti:

- **con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o, in alternativa, un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;**
- **economicamente e finanziariamente sane** (valutate sulla base di criteri stabiliti nelle disposizioni operative del Fondo C centrale).

Il **settore produttivo** non è rilevante, purché non sia uno di quelli per i quali l'Unione Europea ha previsto una normativa specifica sugli aiuti di Stato (nell'allegato 1 si riporta l'elenco dei settori, individuati tramite codice ateco, ammessi ed esclusi dalla garanzia del Fondo Centrale sulla base della normativa comunitaria).

Le operazioni ammissibili

Sono ammessi alla garanzia delle sezioni speciali per l'internazionalizzazione delle Camere di commercio i finanziamenti con una **durata non inferiore a 18 mesi e non superiore ai 60 mesi**, concessi a copertura di spese destinate a **interventi per l'internazionalizzazione**, nel rispetto della **normativa europea**.

Sulla base della normativa europea sono, quindi, proibiti *“gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti con l'attività di esportazione”*.

Nel regolamento “de minimis” si precisa che *“non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato”*.

Più concretamente, nello schema che segue sono indicati alcuni esempi di spese ammissibili e non sulla base della normativa comunitaria:

Spese ammissibili	Spese non ammissibili
<ul style="list-style-type: none">• Partecipazione a fiere estere;• Partecipazione a fiere internazionali in Italia;• Spese per analisi di mercato o di consulenza per piani di sviluppo all'estero;• Corsi di formazione professionale per operatori esteri;• Spese per programmi di formazione finalizzati all'internazionalizzazione;• Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc. redatto in lingua estera;• Pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione, web;• Workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri;• Viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;• Apertura sito internet (in lingua estera);• Realizzazione di una struttura a fini commerciali (purchè si tratti di una struttura configurabile come singola, al fine di escludere il finanziamento di una rete distributiva);• Spese legali per protezione di marchi e royalties;	<ul style="list-style-type: none">• Investimenti produttivi all'estero;• Apertura di sedi commerciali e costruzione di reti distributive all'estero;

Focus: la normativa europea in tema di aiuti di Stato

La concessione di garanzie da parte di un'amministrazione statale deve rispettare alcuni criteri definiti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato sotto forma di garanzie.

Gli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie sono stati recepiti dalla Commissione in una pubblicazione del mese di giugno 2008 nella quale risalta il principio per cui una garanzia concessa a un'impresa costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui si determina un vantaggio per l'impresa stessa. La Commissione stabilisce, inoltre, alcune condizioni per la determinazione dell'ammissibilità della garanzia:

- le garanzie non devono essere concesse a imprese in difficoltà finanziaria;
- l'entità delle garanzie deve poter essere correttamente misurata al momento della concessione;
- la valutazione del rischio deve essere realistica, in modo che i premi consentano l'autofinanziamento del regime;
- la copertura offerta dalla garanzia non deve superare l'80% di ciascun prestito;
- la durata massima della garanzia è fissata in 30 anni;
- il premio pagato dall'impresa deve essere conforme al prezzo di mercato;

Nell'ambito della normativa sugli aiuti di Stato, vige il regolamento "de minimis", uno strumento che consente agli Stati membri di concedere sovvenzioni di importo ridotto alle imprese e, in particolare, alle PMI in modo molto rapido, senza notifica alla Commissione e senza adempimento di procedure amministrative. La regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, le sovvenzioni di importo ridotto non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri e non costituiscono pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Il regolamento "de minimis" si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- aiuti concessi ad imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- aiuti concessi ad imprese che operano nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli (in determinati casi);
- aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti concessi a imprese che operano nel settore carbonifero;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti concessi a imprese in difficoltà.

I criteri per l'ammissione alla garanzia del Fondo

Il Fondo di Garanzia per le PMI è destinato alle **imprese** valutate **“economicamente e finanziariamente sane”** sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria. La valutazione del merito di credito ha generalmente ad oggetto i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) **degli ultimi due esercizi**.

I dati vengono inseriti in **modelli standardizzati di calcolo (scoring) che permettono di misurare i principali indicatori economico-finanziari e il relativo scostamento dai “valori ottimali”**. In base ai risultati l'impresa è inserita in una delle **tre fasce di valutazione**:

- **Fascia 1: proposta positiva** al Comitato (previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa);
- **Fascia 2:** la fascia due prevede sempre la necessità di **valutare l'ammissione caso per caso** sulla base, ad es., oltre che del cash flow dell'impresa, di una situazione di bilancio aggiornata, di un bilancio previsionale redatto secondo un modello specifico disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (Allegato 7), di eventuali progetti di investimento, delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa, ecc...;
- **Fascia 3: proposta negativa** al Comitato.

Le **nuove imprese** (costituite o in attività da non oltre tre anni) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni fiscali) sono automaticamente collocate in fascia 2 e valutate sulla base di un bilancio previsionale triennale e di un business plan. Alla fascia 2 sono sempre assegnate anche le **imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali**. In questo caso le domande sono valutate sia sulla base dei dati di bilancio progressi sia analizzando il business plan.

Per quanto riguarda le operazioni a valere sulle **sezioni speciali**, sono stati previsti **criteri più flessibili**, proprio con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese che si internazionalizzano. Con l'intento di semplificare l'accesso alle imprese che accedono alle sezioni speciali, è stata prevista una differenziazione tra **imprese che si muovono già ampiamente sui mercati esteri** e le cosiddette **“start up dell'internazionalizzazione”**, ovvero quelle imprese che vogliono ampliare la propria operatività all'estero o che non hanno mai operato sui mercati internazionali.

Per le prime, che presentano **un'incidenza dell'export sul fatturato almeno pari al 30%**, con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di ulteriori piani di internazionalizzazione e contribuire in misura ancora maggiore al processo di sviluppo economico dei territori, sono state ampliate le opportunità di accesso al Fondo. In particolare:

- è stato elevato il rapporto massimo ammissibile tra finanziamenti e fatturato nel caso di finanziamenti di durata inferiore ai 36 mesi;
- sono stati modificati i parametri di accesso alla procedura semplificata del Fondo (procedura che consente, in presenza di determinate condizioni, la certificazione del merito


di credito da parte dei soggetti richiedenti e che prevede priorità d'istruttoria e nella delibera della garanzia);

Per le seconde (**imprese che presentano un' incidenza dell'export sul fatturato inferiore al 30%**), nel caso in cui non siano utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni fiscali), si prevede la possibilità di effettuare una valutazione definita in funzione del progetto imprenditoriale, sulla base dei parametri che il Fondo utilizza per le imprese che operano a commessa e a progetto.

Si rimanda all'allegato 2 per il dettaglio dei criteri applicati alle imprese che faranno richiesta di accesso alla garanzia a valere sulle sezioni speciali.

Come ottenere la garanzia

Per ottenere la garanzia del Fondo Centrale, l'impresa deve rivolgersi ad un **confidi**, il quale potrà presentare domanda di **controgaranzia** o di **cogaranzia** al Fondo Centrale.



Controgaranzia

- E' concessa su garanzie prestate da Confidi.
- A valere sulla sezione speciale per l'internazionalizzazione la garanzia presentata dal Confidi dev'essere "a prima richiesta", ovvero il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio. Non sono ammesse, invece, le operazioni di controgaranzia "sussidiaria", per le quali il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

Cogaranzia

- Possono richiedere la cogaranzia i **Confidi** che abbiano stipulato **apposita convenzione con il Gestore** che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione.
- Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate nel Lazio e in Toscana.

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l'impresa quindi non ha un contributo in denaro ma ha la **concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive** (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) **sugli importi garantiti dal Fondo.**

Si segnala la recente approvazione, da parte del Comitato di gestione del Fondo, del **piano della trasparenza** che prevede una serie di misure finalizzate a migliorare il rapporto banca-confidi-impresa e a massimizzare i benefici della garanzia del Fondo a favore delle imprese.

Cosa fare per richiedere la garanzia

- L'impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione e che potrà a sua volta rivolgersi al Fondo di Garanzia per ottenere la controgaranzia.
- Il confidi, coordinandosi con la banca, svolge la propria istruttoria per la concessione dell'importo richiesto.
- Acquisiti i dati necessari, il confidi predispose la domanda di ammissione alla garanzia su appositi modelli disponibili sul sito dedicato al Fondo di Garanzia.
- Il Confidi invia la domanda al Gestore del Fondo tramite fax o via web utilizzando una piattaforma informatica appositamente creata per la presentazione on line delle domande di garanzia.
- Alla domanda di ammissione viene assegnato un numero di posizione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Con l'invio telematico il confidi può avere immediatamente la comunicazione della ricezione della domanda con data, numero di protocollo e il nominativo del responsabile del procedimento. Il numero di posizione viene comunicato entro 15 giorni (via posta elettronica certificata o posta elettronica) anche all'impresa beneficiaria.
- In tempi rapidi il Gestore esamina la richiesta e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Gestore può richiedere alla banca/confidi eventuali informazioni integrative ritenute necessarie per il completamento dell'esame. Nella maggior parte dei casi, si tratta di integrazioni documentali utili per supportare eventuali richieste di approfondimenti da parte del Comitato.
- Conclusa l'istruttoria, il Gestore sottopone l'operazione all'approvazione del Comitato e comunica attraverso e-mail e piattaforma on line al soggetto richiedente (banca o confidi) e all'impresa beneficiaria tramite posta elettronica la delibera del Comitato (concessione o rigetto della garanzia), indicando l'importo del finanziamento garantito e la relativa intensità agevolativa - ESL - che l'impresa dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche in caso la garanzia sia stata concessa secondo il regime de minimis.
- Una volta ottenuto l'esito positivo del Comitato del Fondo centrale di Garanzia, il finanziamento è assistito dalla garanzia pubblica.

Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura può raggiungere l'**80%** della quota garantita dai Confidi, **che non può superare**, a sua volta, l'**80% del finanziamento** concesso alle imprese.

Sulla base di quanto previsto dalle Convenzioni stipulate dalle Camere di commercio con MISE e MEF, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante **interventi in compartecipazione con il Fondo**. La quota di copertura (fino all'80%) è ripartita nella misura del **50%**.

Ciò significa che, ogniquale volta un'operazione viene ammessa alla garanzia, gli accantonamenti effettuati dal Fondo a titolo prudenziale sono a carico per la metà del Fondo Centrale e per la restante parte della sezione speciale. Allo stesso modo, in caso di attivazione della garanzia, la

perdita viene liquidata per metà con le risorse della sezione speciale e per metà con risorse del Fondo Centrale.

Esempio:

A valere sulla sezione speciale viene ammessa un'operazione per un finanziamento di € 100.000 sul quale viene concessa una controgaranzia dell'80% dell'importo garantito dal Confidi (pari al 50% del finanziamento, percentuale della copertura media rilasciata da un confidi).

Il Fondo interviene, pertanto, con un importo garantito di € 40.000. A fronte di questa operazione, viene stabilito un accantonamento di € 4.000, pari all'10% del garantito (l'accantonamento varia in funzione della rischiosità dell'operazione; in questo caso si ipotizza di avere un'operazione per la quale è previsto un accantonamento del 10%) per il quale si utilizzeranno in parte le risorse della sezione (per € 2.000) e, per il restante, risorse del Fondo Centrale.

In caso di insolvenza e, quindi, di attivazione della garanzia, la liquidazione della perdita viene ripartita: € 20.000 a carico della sezione speciale e € 20.000 a carico del Fondo Centrale.

Il costo della garanzia

Per l'ottenimento della garanzia è prevista una **commissione "una tantum"** a carico dei **sogetti richiedenti** (banche, confidi, fondi regionali, ecc) che dev'essere versata al Fondo, a pena di inefficacia, e che viene calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo.

La misura della commissione "una tantum" è variabile in **funzione della tipologia di intervento e di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale:**

Operazioni di controgaranzia

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	2%			2%		
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

Operazioni di cogaranzia

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	3%			3%		
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-

Le operazioni a valere sulle sezioni speciali potranno beneficiare, quindi, di un **accesso gratuito nel caso di imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno**; per le imprese dei **restanti territori**, invece, sarà applicata una commissione, a carico del confidi, che **varia dallo 0,25% all'1% dell'importo garantito** a seconda della dimensione dell'impresa.

L'accreditamento dei confidi ad operare con il Fondo Centrale

Per operare con il Fondo Centrale è necessario che i confidi siano **accreditati** anche per poter utilizzare la **procedura telematica** con la quale poter presentare domande di controgaranzia e di cogaranzia sui finanziamenti alle imprese.

L'accreditamento avviene mediante **richiesta scritta al gestore del Fondo** con la quale si inviano informazioni relative al confidi. In particolare è necessario inviare al gestore:

- a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione di cui al comma 4 dell'articolo 155 previsto dall'articolo 107;
- b. copia dell'ultimo bilancio approvato;
- c. informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo di cui all'Allegato 6 compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale (il modulo è riportato nell'Allegato 3 e si può scaricare dal sito del Fondo Centrale al link http://www.fondidigaranzia.it/fondo_di_garanzia.html#);
- d. copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori;
- e. i Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca devono, inoltre, inviare al Gestore - MCC una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30.4.98, n. 173.

Le credenziali per operare con il Fondo vengono rilasciate nel giro di pochi giorni. Qualora, il confidi non dovesse presentare domande per un arco temporale di oltre 6 mesi, dovrà ripresentare la documentazione per il rilascio di una nuova credenziale.

La documentazione di cui alle lettere b), c), ed e) deve, inoltre, essere inviata annualmente entro 1 mese dall'approvazione del bilancio.

Molti confidi che operano nei territori di competenza delle Camere che hanno aderito all'iniziativa sono già soggetti accreditati del Fondo Centrale. Nel 2012, le 19 province delle Camere che hanno costituito la sezione speciale del Fondo Centrale hanno fatto registrare circa un terzo delle operazioni, la maggior parte delle quali presentate attraverso il canale della controgaranzia.

Provincia	N. operazioni Controgaranzia	% operazioni controgaranzia	N. operazioni totali
Bari	298	22,3%	1.339
Bergamo	1.124	77,3%	1.454
Brescia	827	51,8%	1.597
Como	284	64,7%	439
Cremona	129	65,2%	198
Firenze	1.430	100,0%	1.430
Genova	475	76,0%	625
Lecco	202	69,7%	290
Milano	3.638	77,2%	4.712
Mantova	313	74,9%	418
Modena	388	64,8%	599
Monza-Brianza	643	75,5%	852
Napoli	924	29,6%	3.118
Palermo	1.045	58,5%	1.787
Pavia	357	76,8%	465
Salerno	474	34,7%	1.366
Trieste	14	28,6%	49
Udine	130	43,9%	296
Varese	945	84,5%	1.119
Totale	13.640	61,6%	22.153

Per i confidi è possibile anche presentare richiesta di autorizzazione a certificare il merito di credito. Per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Fondo, i confidi sono valutati sulla base di una serie di parametri e di valori ottimali, in base ai quali viene attribuito un punteggio:

	Parametri	Punteggio		Parametri	Punteggio
Avvio dell'operatività del confidi o del fondo di garanzia	A \geq 15 anni	3	Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi	G \geq 40 milioni	3
	10 anni mA $<$ 15 anni	2		milioni	2
	5 anni mA $<$ 10 anni	1		milioni	1
	A $<$ 5 anni	0		G $<$ 10 milioni	0
Indice di solidità patrimoniale	B \geq 10%	3	Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche	H \geq 5	2
	8% mB $<$ 10%	2		2 mH $<$ 5	1
	6% mB $<$ 8%	1		H $<$ 2	0
	B $<$ 6%	0		J \geq 40%	3
Certificazione dei bilanci	C = Sì	3	Volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	30% mJ $<$ 40%	2
	C = No	0		20% mJ $<$ 30%	1
Struttura interna adeguata alla valutazione del merito di credito	D = Sì (se 107)	6	Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	J $<$ 20%	0
	D = Sì	3		K \geq 200	2
	D = No	0		100 mK $<$ 200	1
Perdite/Volume garanzie concesse	E m0,50%	6	Ambito di operatività regionale (almeno regionale)	K $<$ 100	0
	0,50% $<$ E m0,80%	4		Sì	2
	0,80% $<$ E m1%	2		No	0
	E $>$ 1%	0	Certificazione di qualità	Sì	1
F \geq 2.500	3	No		0	
Numero imprese associate	1.000 mF $<$ 2.500	2			
	300 mF $<$ 1.000	1			
	F $<$ 300	0			

In ragione del risultato conseguito, il Confidi o Altro Fondo di garanzia, viene proposto in:

- Fascia 1, positiva (punteggio \geq 30)
- Fascia 2, da valutare caso per caso ($25 \leq$ Punteggio $<$ 30)
- Fascia 3, negativa (punteggio $<$ 25)

I Confidi e gli Altri Fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito delle imprese possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella "Fascia 1" e nella "Fascia 2" di valutazione (secondi i criteri di valutazione delle imprese contenuti nelle disposizioni operative del Fondo), a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- b) l'impresa non presenti in alcuno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai Confidi e gli Altri fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali, tali imprese rientrano sempre nella "Fascia 2" di valutazione.

Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali la controgaranzia è escutibile a richiesta:

- **dai Confidi e dagli Altri Fondi di garanzia** che hanno già pagato la quota ovvero quelli che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita;
- **dei soggetti finanziatori**, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di 120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest'ultimo delle procedure di recupero .

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i **soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero** del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore (entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento), l'intimazione del pagamento. Per **data di inadempimento** si intende:

- per i finanziamenti con durata \leq a 18 mesi senza piano di ammortamento la data della risoluzione/revoca;
- per i finanziamenti di qualsiasi durata con piano di ammortamento la data della prima rata insoluta, anche parzialmente;
- nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
- nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.

Ai fini dell'attivazione della garanzia è richiesto **l'invio delle copie dei documenti** di seguito elencati:

- delibera di concessione del finanziamento;
- contratto di finanziamento (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi);
- atto di erogazione (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi);
- piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi);
- bilanci approvati;
- documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione;
- documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

Inoltre è necessario inviare **dichiarazioni attestanti**:

- data di inadempimento;
- data di avvio delle procedure di recupero del credito;
- ammontare dell'esposizione rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

Nella fase di attivazione rappresentano **cause di inefficacia** l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nella fase sia di richiesta, sia di attivazione. In tale caso, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione il Comitato delibera l'inefficacia ovvero l'archiviazione del procedimento.

Allegato 1: Settori ammessi ed esclusi dalla garanzia del Fondo Centrale

Settori economici (classificazione ATECO 2002) ammessi ed esclusi

Sezione	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie ammesse	Gruppi/Divisioni/Classi/Categorie escluse
A. Agricoltura, caccia e silvicoltura	<p><u>01.41</u> (attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione dei giardini, aiuole e spazi verdi)</p> <p><u>01.42</u> (attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari)</p> <p><u>01.5</u> (caccia e cattura di animali per allevamento, ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi)</p> <p><u>0.2</u> (silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi)</p>	Tutte le altre
B. Pesca, piscicoltura e Servizi connessi	--	Tutti
C. Estrazione di minerali	Tutti, tranne le classi escluse	<p><u>13.10</u> (Estrazione di minerali di ferro)</p> <p><u>13.20</u> (Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione dei minerali di uranio e di torio, limitatamente al minerale di manganese)</p>
D. Attività manifatturiere	<p>Tutti tranne le classi escluse.</p> <p>E' ammissibile solo secondo il regime "de minimis":</p> <p><u>34.30</u> (Fabbricazione di parti e accessori di autoveicoli e loro motori):</p> <p>fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;</p> <p>fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti</p>	<p><u>23.10</u> (Fabbricazione di prodotti di cokeria)</p> <p><u>24.70</u> (Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali)</p> <p><u>27.10</u> (Siderurgia)</p> <p><u>27.52</u> (Fusione di acciaio)</p> <p><u>34.10</u> Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> " fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; " fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; " fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa

		<p>classe;</p> <p>“ fabbricazione di autobus, filobus;</p> <p>“ fabbricazione di motori per autoveicoli;</p> <p><u>34.20</u> Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:</p> <p>“ fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli)</p> <p><u>27.22.1</u> (Fabbricazione di tubi senza saldatura);</p> <p><u>27.22.2</u> (Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili, (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm;</p> <p><u>35.11.1</u> Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl . costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione) . costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl . costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw) <p><u>35.11.3</u> Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> . la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri) . la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.
E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	Tutti	-----
F. Costruzioni	Tutti	-----

G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa	Tutti	-----
H. Alberghi e ristoranti	Tutti	-----
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	60.24 (Trasporto di merci su strada)	<u>60.1</u> (Trasporti ferroviari) <u>60.21</u> (Altri trasporti, regolari, di passeggeri) <u>60.22</u> (Trasporti con taxi) <u>60.23</u> (Altri trasporti terrestri di passeggeri) <u>60.3</u> (Trasporti mediante condotte) <u>61</u> (Trasporti marittimi e per vie d'acqua) <u>62</u> (Trasporti aerei)
J. Attività finanziarie	Nessuno	
K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali	Tutti	
L. Amministrazione pubblica	Nessuno	
M. Istruzione	Tutti	
N. Sanità e assistenza sociale	Tutti	
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali	Tutti	

Allegato 2: I criteri di valutazione per l'ammissibilità alla garanzia a valere sulle sezioni speciali per l'internazionalizzazione

Il Comitato di gestione del Fondo, nella riunione del 7 marzo 2013, ha approvato la proposta di modifica delle disposizioni operative che prevede specifici criteri di valutazione economico-finanziaria per l'ammissione delle operazioni di garanzia presentate a valere sulle sezioni speciali.

Nello specifico la proposta, nata a partire da un confronto tra le parti coinvolte nel progetto (il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di commercio coordinate dal Consorzio Camerale per il credito e la finanza e le altre rappresentanze che siedono in Comitato di gestione) sulla base dell'analisi del grado di internazionalizzazione delle imprese, prevede:

- per le operazioni a favore di imprese che presentano un'incidenza dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, pari ad almeno il 30% è prevista:
 - l'aumento dal 25% al 40% del valore del rapporto massimo ammissibile tra finanziamenti e fatturato nel caso di finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi;
 - l'ammissibilità alla procedura "semplificata" (parte VI, paragrafo C delle vigenti disposizioni operative del Fondo), a parità di tutte le altre condizioni, delle operazioni il cui importo non superi il 35% del fatturato dell'impresa, ovvero il 25% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi;

L'ammissibilità alla procedura semplificata per le operazioni a valere sulle sezioni speciali

Nel caso di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia e dalle garanzie personali (sono pertanto escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche), ai fini dell'ammissione all'intervento del Fondo, i soggetti richiedenti possono certificare essi stessi il merito di credito delle imprese a condizione che:

- a) l'impresa rientri nella fascia 1 di valutazione dei modelli di cui alle lettere A, B e G ed I della parte VI delle disposizioni operative del Fondo;
- b) l'importo dell'operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 35% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato, ovvero il 25% del fatturato dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
- c) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- d) l'impresa non presenti in alcuno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato;

- per le operazioni a favore di imprese che registrano una quota dell'export sul fatturato, relativo all'ultimo bilancio approvato, inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati (o dichiarazioni fiscali), è prevista:
 - la valutazione "caso per caso";

- l'ammissibilità delle sole operazioni di finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa di internazionalizzazione;
- la valutazione dell'operazione, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan;
- la non ammissibilità dell'operazione, qualora la durata del finanziamento ecceda la durata del ciclo economico dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione;
- la non ammissibilità dell'operazione qualora i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, siano inferiori al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa legata al processo di internazionalizzazione. Sono considerati mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale.

Allegato 3: Modulo richiesto al confidi per l'ottenimento delle credenziali per la presentazione delle domande

Allegato 6 Scheda informativa Confidi/Altro fondo di garanzia - Pagina 1 di 4

Data:

Spett.le MedioCredito Centrale SPA
Servizio Fondi di Garanzia e Interventi
per il capitale di rischio
Ufficio Istruttoria
Fax 06.47915005

FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA CONTROGARANZIA

SOGGETTO RICHIEDENTE:

DATI AL

Confidi

Altri fondi di garanzia

DENOMINAZIONE	
FORMA GIURIDICA	
INDIRIZZO	
DATA COSTITUZIONE	
DATA INIZIO ATTIVITÀ	
NUMERO POSIZIONE UIC (solo Confidi)	
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ	
NUMERO IMPRESE ADERENTI (solo Confidi)	
DI CUI COMMERCIALI	
DI CUI DI SERVIZI	
DI CUI INDUSTRIALI	
DI CUI ARTIGIANE	
PRESIDENTE	
SEGRETARIO O DIRETTORE	

FONDO CONSORTILE O CAPITALE SOCIALE	EURO
-------------------------------------	------

FONDO RISCHI MONETARIO	EURO
------------------------	------

MONTE FIDEIUSSIONI	EURO
ALTRI FONDI E RISERVE	EURO
TOTALE FONDI A GARANZIA	EURO
DI CUI CONTRIBUTI PUBBLICI	EURO

EVENTUALE PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI (RISTORNO)	%
---	---

	N.	IMPORTO AFFIDAMENTO (EURO)	IMPORTO GARANZIA (EURO)
GARANZIE CONCESSE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
GARANZIE CONCESSE DA INIZIO ATTIVITÀ			
CONTROGARANZIE IN ESSERE CONCESSE DA FONDI PUBBLICI			

	N.	IMPORTO GARANZIA (000 EURO)	IMPORTO PERDITA (000 EURO)
PERDITE DEFINITIVE SUBITE NELL'ULTIMO ESERCIZIO			
PERDITE DEFINITIVE SUBITE DA INIZIO ATTIVITÀ			

CONVENZIONI PER GARANZIA SUSSIDIARIA

BANCA CONVENZIONATA (ELENCARE IN ORDINE DECRESCENTE PER VOLUME DI AFFIDAMENTI IN ESSERE)	DATA STIPULA	PLAFOND GLOBALE (000 EURO)	PLAFOND PER IMPRESA (000 EURO)	% AFFIDAMENTI GARANTITI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

CONVENZIONI STANDARD: SI ALLEGA UN UNICO ESEMPLARE

CONVENZIONI PER GARANZIA A PRIMA RICHIESTA (*)

(*) allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

BANCA CONVENZIONATA (ELENCARE IN ORDINE DECRESCENTE PER VOLUME DI AFFIDAMENTI IN ESSERE)	DATA STIPULA	PLAFOND GLOBALE (000 EURO)	PLAFOND PER IMPRESA (000 EURO)	% AFFIDAMENTI GARANTITI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

CONVENZIONI STANDARD: SI ALLEGA UN UNICO ESEMPLARE

Data

_____ (timbro e firma)

Allegato 4: Alcune informazioni relative all'operazione richieste in sede di presentazione della domanda

A titolo esemplificativo, si riporta una parte delle informazioni contenute nella modulistica da compilare in fase di presentazione della domanda.

Logo della Camera
di commercio

FONDO DI GARANZIA - Legge 662/96 È RISERVA CAMERA DI COMMERCIO DI XXX

OPERAZIONE DI CONTROGARANZIA - RICHIESTA DI AMMISSIONE

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA GARANZIA

(Barrare una casella)

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %SEMPLIFICATA+ AI SENSI DELLA PARTE VI, PARAGRAFO C DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %IMPORTO RIDOTTO+AI SENSI DELLA PARTE VI, PARAGRAFO D DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %ORDINARIA+ CON SCORING, RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqORDINARIA

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %ORDINARIA+ CON SCORING, RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqSEMPLIFICATA O FORFETARIA

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %ORDINARIA+ CON BILANCI PREVISIONALI, RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqORDINARIA (IMPRESA START UP)

OPERAZIONE PRESENTATA CON PROCEDURA %ORDINARIA+ CON BILANCI PREVISIONALI, RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqSEMPLIFICATA O FORFETARIA (IMPRESA START UP)

OPERAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO AUTORIZZATO A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO (DM 14/07/2000 . DM 18/03/2011)

OPERAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO AUTORIZZATO A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO (DM 14/07/2000 . DM 18/03/2011), RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqORDINARIA, NON IN POSSESSO DI ENTRAMBI I REQUISITI DI CUI AI PUNTI A) E B), PARAGRAFO J, PARTE VI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE

OPERAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO AUTORIZZATO A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO (DM 14/07/2000 . DM 18/03/2011), RELATIVA AD IMPRESA SOGGETTA AL REGIME DI CONTABILITAqSEMPLIFICATA, NON IN POSSESSO DI ENTRAMBI I REQUISITI DI CUI AI PUNTI A) E B), PARAGRAFO J, PARTE VI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI OPERATIVE

Data:

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA
Via Piemonte, 51
00187 ROMA
Fax 0647915005

POS. MCC

(a cura di MEDIOCREDITO CENTRALE)

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

Soggetto richiedente (Denominazione sociale e forma giuridica):

Confidi

Altri fondi di garanzia

Telefono: _____ Fax: _____

Referente: _____ e-mail: _____

Il soggetto richiedente:

- dichiara di ben conoscere e accettare la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese . art. 2 comma 100 lett. a) legge 662/96, art. 15 legge 266/97, D.M. 248/99, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20.06.2005 e del 23.09.2005 e successive modifiche e integrazioni. Dichiara altresì di impegnarsi all'osservanza delle vigenti Disposizioni Operative e dei relativi allegati.
- dichiara di essere in possesso dell'Allegato 4, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e completo di valido documento di identità di quest'ultimo.
- si obbliga a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
- si impegna, nel caso in cui l'operazione sia sottoposta a verifica documentale a trasmettere copia della documentazione prevista per i controlli documentali di cui al paragrafo 14 della parte IX delle vigenti Disposizioni Operative.
- si impegna a verificare i dati tecnici, finanziari ed economici dell'operazione proposta, nonché la situazione aggiornata della consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa beneficiaria e delle eventuali altre garanzie che assistono l'operazione, assicurando di aver verificato la conformità dell'operazione alla vigente normativa di riferimento.
- dichiara che i dati e le notizie riportati nella presente richiesta di ammissione sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso.

Il soggetto richiedente, autorizzato ad operare con il Gestore per effetto dell'accettazione dell'impegno suindicato, chiede l'intervento del Fondo di garanzia sull'operazione in oggetto.

- Il soggetto richiedente, inoltre:

DICHIARA

- (1) per le attività rientranti nei gruppi 01.4 (attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari) e 01.5 (Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi) nonché nella divisione 02 (Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi) della Classificazione ATECO 2002, che l'attività viene esercitata a titolo prevalente sulla base del Repertorio delle notizie economiche e amministrative e che il soggetto beneficiario finale non è iscritto nella sezione imprese agricole della CCIAA.

- che il soggetto beneficiario finale non è in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del Reg. CE 800/2008

- che il merito di credito del soggetto beneficiario finale è stato valutato sulla base dei dati dei degli ultimi bilanci approvati (dichiarazioni fiscali) relativi:

all'esercizio che ha registrato un fatturato(*) pari a euro ,

e all'esercizio che ha registrato un fatturato(*) pari a euro ,
, di cui fatturato export pari a euro , pari al ,
% del totale.

(*) Per le imprese edili e caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali si fa riferimento al valore della produzione anziché al fatturato.

- che l'impresa è soggetta al regime di contabilità:

ordinaria

semplificata o forfetaria

- che i dati di bilancio precedentemente indicati sono stati utilizzati anche ai fini della dichiarazione riguardante le operazioni presentate in forma semplificata e di importo ridotto

Per maggiori informazioni:

Ulteriori informazioni sull'operatività delle sezioni speciali e sul funzionamento del Fondo Centrale sono disponibili ai seguenti link:

<http://www.fondidigaranzia.it/>

<http://www.consorziocamerale.eu/>

Per qualsiasi richiesta di chiarimento è, inoltre, possibile contattare gli uffici del Consorzio Camerale o il Servizio di Assistenza alla Clientela del gestore del Fondo:

Consorzio Camerale per il credito e la finanza

e-mail: studi@consorziocamerale.eu

telefono: 02 8515 4264

Servizio di Assistenza alla Clientela del gestore

Marcello Di Lorenzo

telefono: 06 4791 3191

cellulare: 335 5694 752

e-mail marcello.dilorenzo@mcc.it

Rosaria Fanfoni

telefono: 06 4791 2277

cellulare: 335 5694 737

e-mail: rosaria.fanfoni@mcc.it

Fabio Ciabatti

telefono: 06 4791 2446

cellulare: 334 6743 223

e-mail: fabio.ciabatti@mcc.it